Totalizzazione e cumulo dei contributi: a cosa servono e quale metodo conviene di più

Totalizzazione e cumulo dei contributi: a cosa servono e in cosa si differenziano? Chi cambia lavoro ha a disposizione diversi strumenti per unire le somme versate presso Gestioni pensionistiche diverse. Una panoramica sulle regole di riferimento

(Fonte: https://www.informazionefiscale.it/ 6 novembre 2026)



Totalizzazione e cumulo dei contributi: a cosa servono questi due strumenti e quali sono le differenze?

Cambiare lavoro o professione è sempre più frequente negli ultimi anni: la precarietà che caratterizza questo periodo storico spesso non consente di mantenere a lungo la stessa occupazione oppure, a volte, capita di voler intraprendere un nuovo percorso professionale, per migliorare le proprie competenze o semplicemente guadagnare di più.

Non bisogna, però, dimenticare che **cambiare lavoro o professione** spesso significa **modificare senza volerlo la Cassa previdenziale** di appartenenza e dunque imbattersi in regole pensionistiche differenti.

Proprio per tutelare quei lavoratori che, durante il proprio percorso professionale, cambiano spesso occupazione e versano i contributi in Gestioni pensionistiche diverse, le leggi mettono a disposizione strumenti che permettono di **sommare i contributi** versati nelle varie Casse previdenziali e maturare comunque il diritto a pensione.

Si tratta della **ricongiunzione onerosa**, del **cumulo** e della **totalizzazione dei contributi**, metodi in parte simili tra loro ma con alcune **differenze** che è utile conoscere per non subire penalizzazioni.

Vediamo dunque **in cosa consistono** il cumulo e la totalizzazione dei contributi, le differenze con il più noto istituto della ricongiunzione, e qual è il **metodo più conveniente** per non perdere i soldi versati negli anni di lavoro.

La ricongiunzione dei contributi

La **ricongiunzione**, introdotta dalle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, a differenza del **cumulo** e della **totalizzazione**, è un metodo che permette lo **spostamento effettivo di contributi** da una cassa previdenziale a un'altra.

Permette, infatti, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire tutti i periodi in un'unica gestione ai fini della pensione.

Si attiva su richiesta dell'interessato e comporta il **pagamento di un onere** che molto spesso è elevato, perché vincolato all'età, alla data della domanda e alla somma da ricongiungere. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento o in forma rateale.

L'articolo 1 della legge n. 29/1979 regola la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), gestito dall'INPS.

I lavoratori dipendenti possono ricongiungere nel Fondo tutti i **contributi esistenti** nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (cosiddette Gestioni "alternative" come Gestioni Dipendenti Pubblici o ex INPDAP, Fondi Speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ecc.) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi presenti nella Gestione Separata dei parasubordinati.

L'articolo 2 della legge n. 29/1979 disciplina, invece, la ricongiunzione in fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Possono accedere a questo tipo di ricongiunzione i lavoratori che possono far valere periodi di iscrizione:

- nell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata presso la gestione in cui si è iscritti all'atto della domanda o nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale si possono far valere almeno 8 anni di contribuzione versata.

Possono fare la domanda di ricongiunzione all'INPS il **lavoratore stesso o i suoi superstiti**. La richiesta deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che sono stati maturati in **almeno due diverse forme previdenziali** fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata **una sola volta**. È consentita per la seconda volta se il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
Con la **totalizzazione** ed il **cumulo** il montante complessivo dei contributi versati nelle diverse gestioni si ottiene, invece, **gratuitamente**. Si tratta dunque di metodi **più convenienti**, almeno nell'immediato, rispetto alla ricongiunzione.

La totalizzazione

La **totalizzazione**, prevista dal Decreto legislativo n. 42/2006, comporta una sommatoria virtuale di diversi spezzoni di **vita contributiva**, grazie alla quale è possibile ottenere pro quota **un'unica pensione**.
In pratica, la totalizzazione consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'**unica pensione** di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti.
A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita.
Le diverse gestioni previdenziali, nel momento del pensionamento, calcolano una parte della pensione sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore.
Viene applicato il **sistema di calcolo proprio** di ciascuna Cassa previdenziale soltanto se il lavoratore ha raggiunto nella singola gestione il **diritto ad una pensione autonoma**. In caso contrario, viene esteso il metodo contributivo a tutte le quote maturate.
Le categorie di **lavoratori che possono richiedere** la totalizzazione dei contributi sono:

- i lavoratori dipendenti e autonomi;
- i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (legge 335/1995);
- gli iscritti al Fondo Clero;
- i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza;
- I lavoratori iscritti alle forme sostitutive o esclusive dell'AGO.

Per accedere alla totalizzazione è inoltre necessario:

- non essere già titolari di pensione in una delle Gestioni interessate;
- non avere richiesto ed accettato in precedenza una ricongiunzione onerosa;
- essere in possesso di altri eventuali requisiti richiesti da una singola gestione, come per esempio la cancellazione da un albo professionale.

Dal 1° gennaio 2012 inoltre, per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge 201 del 2011 **non è più richiesta un'anzianità contributiva** minima di tre anni in ciascuna gestione interessata dalla totalizzazione, ma si considerano validi tutti i contributi versati, inclusi quelli derivanti da lavoro all'estero, in paesi dell'Unione Europea o in paesi legati all'Italia da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (Circolare INPS n.50 del 21 aprile 2022).
Attraverso la **totalizzazione** è possibile maturare i requisiti contributivi richiesti dalla legge per:

- la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi oltre al requisito anagrafico dei 67 anni; 67 anni e un mese dal 2027);

- la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi complessivi, a prescindere dall'età, 41 anni e 10 mesi per le donne; un mese in più dal 2027);
- la pensione di inabilità o quella ai superstiti.

La **domanda di totalizzazione** deve essere presentata all'Ente al quale risultano versate le ultime quote contributive, anche se la liquidazione della pensione sarà a carico dell'INPS.
A differenza di quanto avviene con il cumulo, se viene richiesta una pensione di vecchiaia o anticipata in totalizzazione, trova applicazione il **sistema della finestra mobile**: la pensione decorre dal giorno successivo al diciottesimo mese dopo la maturazione dei requisiti.
Si applicano infine le normali tassazioni IRPEF e gli aumenti determinati dalla **rivalutazione automatica delle pensioni**, calcolati sull'importo complessivo ma non le integrazioni al minimo previste dalla legge per le pensioni più basse.

Il cumulo dei contributi: cosa c'è di diverso

Come la totalizzazione, anche il **cumulo**, previsto dall'art.1, comma 239 della legge n. 228/2012 e poi esteso con la legge n. 232/2016, valorizza la contribuzione versata nelle diverse casse di previdenza.
A differenza però della totalizzazione in cui il **sistema di calcolo** è normalmente basato sul **contributivo**, il cumulo consente l'applicazione di un **criterio di calcolo pro-quota** secondo le regole specifiche di ciascuna gestione.
Le categorie di lavoratori che possono accedere al cumulo e i requisiti richiesti sono gli stessi della totalizzazione, così come identici sono i trattamenti pensionistici che si possono ottenere.
Ma c'è una differenza: a partire **dal 1° gennaio 2017**, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017, il cumulo è ammesso anche per coloro che hanno **già perfezionato i requisiti** per il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte.
Facendo alcuni esempi, il cumulo può essere richiesto a 67 anni per ottenere la pensione di vecchiaia, cumulando i 15 anni di contributi versati nell'AGO con 5 anni di contributi versati nella Gestione separata, oppure per richiedere la pensione anticipata, cumulando contributi versati in casse differenti e raggiungendo così i 42 anni e 10 mesi complessivi richiesti dalla legge, o ancora i 41 anni di contributi richiesti ai lavoratori precoci.
Infine, il cumulo può determinare un **calcolo misto, retributivo o contributivo** e dunque consentire una pensione più alta di quella ottenuta in regime di totalizzazione con il metodo contributivo.
Non si applica neppure la finestra mobile di 18 mesi: la **pensione decorre dal mese successivo alla domanda** e viene calcolata pro-quota, laddove possibile, con il sistema retributivo fino al 1° gennaio 2012.
L'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 utile all'applicazione del sistema di calcolo retributivo o misto avviene considerando i contributi versati in tutte le gestioni interessate.

Quelli versati però alle casse professionali non sono validi per raggiungere i 18 anni di contributi ante 1995 richiesti per l'applicazione del calcolo retributivo fino al 1° gennaio 2011.
Sulle pensioni liquidate in regime di cumulo:

- è prevista la normale tassazione IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
- si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato (non in caso di fattispecie a formazione progressiva non perfezionata), sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
- è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia, secondo la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti o autonomi a seconda che tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata vi sia o meno almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti;
- si applicano eventuali trattenute sindacali;
- non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
- si riconosce l'integrazione al trattamento minimo ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema retributivo/misto sempreché tra le quote di pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto il beneficio;
- sono concesse le maggiorazioni sociali e la somma aggiuntiva (cd. quattordicesima) purché tra le "quote" che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto questo beneficio, in presenza delle richieste condizioni reddituali.

Il cumulo deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è possibile il cumulo parziale, diretto cioè a valorizzare solo la contribuzione di alcune delle gestioni o parte di esse.